

DELIBERA N. 463/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI VARMO (UD) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2020;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020, la quale afferma il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 *“che si applica altresì al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019”* e fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 la data delle operazioni di voto per le elezioni amministrative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante *“Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”*, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS del 20 luglio 2020, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 15 luglio 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per i giorni 4 e 5 ottobre 2020 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 324/20/CONS del 20 luglio 2020, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTA la nota del 7 settembre 2020 (prot. n. 0362172) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Varmo (UD) a seguito della segnalazione pervenuta dalla candidata Sindaco al Comune di Varmo, Sig.ra Antonella Iacuzzi, concernente due post pubblicati sulla pagina *facebook* istituzionale del Comune di Varmo in data 27 agosto 2020, il primo relativo alla comunicazione dello spostamento, in autunno, degli ambulatori dell'infermiera di comunità ed il secondo concernente l'inizio dei lavori per la nuova sede della protezione civile; quest'ultimo post è stato segnalato anche dal consigliere comunale al Comune di Varmo, Sig. Walter Tomelj, e ripubblicato sulla pagina *facebook* personale del Sindaco di Varmo, Sig. Sergio Michelin e sulla pagina *facebook* personale del candidato sindaco al Comune di Varmo, sig. Fausto Prampero. Al riguardo, il Comitato, riunendo le segnalazioni, avviava un unico procedimento e richiedeva al Comune di Varmo le controdeduzioni in data 2 settembre 2020 per la presunta violazione dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28. Dopo aver verificato che *“appaiono riconducibili alle attività di comunicazione/informazione istituzionale di cui all'art. 1 della L. 150/00 [solo i post] pubblicati sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Varmo, [mentre] i restanti due post, pur avendo il medesimo contenuto, risultano pubblicati su pagine Facebook private”*, ha proposto l'adozione di un provvedimento di archiviazione, ritenendo il primo *post* conforme alla norma e riscontrando per il secondo l'avvenuta rimozione;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 3 settembre 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Varmo, Sergio Michelin, ha comunicato *“di aver già provveduto alla rimozione del post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Varmo relativo alla “NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE”*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a far data dalla convocazione dei comizi per il referendum popolare confermativo indetto in data 18 luglio 2020 e prosegue fino al 18 settembre 2020, giorno di chiusura delle campagne per le elezioni referendarie e amministrative del 20 e 21 settembre 2020;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESO ATTO della declaratoria di improcedibilità del Comitato regionale competente relativamente alla pubblicazione sul profilo *facebook* del Comune di Varmo del *post* concernente lo spostamento, in autunno, degli ambulatori dell’ *“infermiera di comunità”*, in quanto rispondente al requisito dell’impersonalità e motivata, quanto ad indispensabilità, dalla contingente situazione epidemiologica emergenziale;

RILEVATO invece che l’attività di informazione e comunicazione realizzata, attraverso la pubblicazione del *post* del 27 agosto 2020 sulla nuova sede della protezione civile nel profilo istituzionale *facebook* del Comune di Varmo, interessato al rinnovo degli organi del 20 e 21 settembre 2020, ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali;

PRESO ATTO che il Comune di Varmo, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato di *“aver già provveduto alla rimozione del post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Varmo relativo alla “NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE”*;

RILEVATO che il competente Comitato ha verificato l’avvenuta rimozione dal profilo *facebook* istituzionale del Comune medesimo della comunicazione istituzionale contestata e, dunque, avendo accertato l’adeguamento spontaneo del Comune agli obblighi di legge;

RITENUTO che l’attività di rimozione della pubblicazione in questione è idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO per effetto rimosse anche le ripubblicazioni del post del Comune di Varmo in questione sui profili *facebook* personali del Sindaco di Varmo Sig. Sergio Michelin e del candidato sindaco al Comune di Varmo, sig. Fausto Prampero;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato provinciale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale "*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*";

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Varmo (UD) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone